



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di VENEZIA
SEZIONE NONA CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| dott. Fabio Laurenzi | Presidente |
| dott. Gianluca Bordon | Consigliere |
| dott. Caterina Zambotto | Consigliere Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2395/2018** promossa da:

..... (C.F.), con il
patrocinio dell'avv. ZAPPIA DORA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il
difensore avv. ZAPPIA DORA

Appellante

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA (C.F.
94026160278)**, difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, elettivamente
domiciliato in SAN MARCO 63 VENEZIA presso il difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI
VENEZIA

Appellato

Con l'intervento del P.G..



Conclusioni di parte appellante:

Nel merito:

In via principale

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato al Sig.

In via subordinata

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig.

In via ulteriormente subordinata

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig.

Spese, diritti e onorari rifusi.

Conclusioni di parte appellata:

in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello qui contrastato

in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di primo grado, per insussistenza del *fumus* e di alcun documentato *periculum*;

in via principale, nel merito: rigettare l'appello *de quo* in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte, con conseguente rigetto del ricorso originario e conferma dell'impugnata ordinanza.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Conclusioni del P.G.: rigettarsi l'impugnazione.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il ricorrente, in seguito al rigetto della domanda di protezione internazionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, VI co. D.L.vo 25.7.98, n. 286 da parte della Commissione Territoriale di Verona proponeva opposizione dinnanzi al Tribunale di Venezia. Il richiedente, proveniente dalla regione di Sedhiou (Senegal), aveva raccontato di essere fuggito dopo che il padre, fervente musulmano, aveva scoperto la sua omosessualità e minacciato di ucciderlo. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 31 maggio 2018, condivideva la valutazione della Commissione sulla genericità e scarsa plausibilità del racconto, escludeva quindi che vi fossero elementi per ritenere sussistente una persecuzione diretta o anche solo un rischio di danno grave, rilevava come la situazione del Senegal non potesse considerarsi integrante i requisiti di cui alla lettera c) dell'art. 14 e come non fossero stati dedotti profili di vulnerabilità.

2. Contro l'ordinanza del Tribunale, il richiedente ha proposto atto di citazione in appello ex art. 702-quater c.p.c. insistendo su tutte le domande formulate in primo grado. L'appellante lamenta la valutazione di non credibilità, non avendo il giudice né approfondito in sede di audizione gli elementi ritenuti dubbi, né applicato le modalità dell'audizione dettate dallo specifico protocollo UNHCR per il richiedente asilo LGBTI; contesta poi che il giudice non abbia tenuto conto della situazione in Senegal quanto a violazione dei diritti umani e trattamento degli omosessuali ai fini della protezione sussidiaria; ritiene la ricorrenza altresì di una situazione di conflitto interno e rivendica sua la vulnerabilità.

3. La trattazione del presente procedimento è avvenuta a seguito di dichiarazione di urgenza ex art. 83, III comma, lett. a) del D.L. 18/2020, (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), per la natura personalissima dei diritti che ne sono oggetto.

La norma richiamata prevede espressamente come non impugnabile la dichiarazione di urgenza, ragione per cui non vengono esaminate le argomentazioni, illustrate dal richiedente nella nota conclusiva dimessa, contrarie alla qualificazione del presente procedimento come urgente.

La trattazione è avvenuta a norma dell'art. 83, VII comma, lett. h), secondo cui *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La modalità di cui alla lettera h) rientra per l'appunto tra quelle che a norma del V comma dell'art. 83 citato i capi degli uffici giudiziari possono adottare limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, tra cui le cause dichiarate urgenti.



Premesso che le modalità adottate assicurano l'esercizio del diritto di difesa, tramite il deposito di note scritte, garantendo al contempo la tutela della salute dei difensori, l'appellante contesta tale scelta, ritenendola lesiva del diritto di difesa, per non aver potuto conferire con il cliente in vista dell'udienza e acquisire documentazione.

La doglianza non può essere accolta.

Il colloquio ben avrebbe potuto svolgersi anche via telefono o tramite mail: il difensore non ha dedotto ragioni per le quali ciò non sarebbe stato possibile nel caso concreto.

Nulla di specifico è stato parimenti dedotto sui documenti in possesso della parte che non sarebbe stato possibile dimettere per le ragioni legate all'emergenza sanitaria, oltre a quelli comunque già prodotti in allegato alla nota.

Quanto infine al deposito cartaceo di documenti ad opera di controparte, si rileva che il Ministero è costituito sin dall'ottobre 2018 e quindi la documentazione prodotta avrebbe già potuto essere consultata da tempo ed eventuali successivi documenti avrebbero dovuto depositarsi in forma telematica.

Non è quindi possibile affermare che in concreto vi sia stato pregiudizio alcuno per la difesa del richiedente.

4. Nessuno dei motivi posti a fondamento dell'appello è accoglibile, ma è emerso un fatto sopravvenuto rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, risultante dalla documentazione prodotta successivamente in corso di causa unitamente alla nota di precisazione delle conclusioni.

4.1 Il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato la scarsa credibilità della vicenda narrata, già ritenuta dalla CT: i rilievi mossi dalla CT prima e dal giudice poi non sono neppure stati affrontati dal richiedente, che si è limitato a lamentare un mancato approfondimento istruttorio e il mancato rispetto delle linee guida per l'ascolto degli omosessuali, senza tuttavia indicare quali ulteriori elementi sarebbe stato possibile acquisire con una diversa e più approfondita audizione.

4.2 Quanto alla condizione del paese di provenienza, nel francofono Senegal non è presente una situazione di violenza generalizzata in danno della popolazione civile.

La Repubblica del Senegal è considerata una delle più stabili democrazie africane, dove la tutela dei diritti civili sta progredendo positivamente: *“Senegal is one of Africa's most stable democracies and has undergone two peaceful transfers of power between rival parties since 2000. The government's respect for civil liberties has improved over time, and the country is known for its relatively independent media and public engagement in free expression and debate, though defamation laws and other legislation continue to constrain press freedom. Ongoing challenges include corruption in*



government, weaknesses in the rule of law, and inadequate protections for the rights of women and LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) people”¹. È uno dei pochi paesi dell’Africa Occidentale a non aver avuto nella sua storia recente colpi di Stato o regimi militari e nel 2010 è stato il primo paese africano a dotarsi di una legislazione che considera la tratta un crimine contro l’umanità². La Costituzione assicura ai cittadini la scelta del governo attraverso periodiche e libere elezioni a suffragio universale. Nel marzo 2012, a seguito delle ultime elezioni politiche, vi è stato un cambio di maggioranza, con la nomina del Presidente Macky Sall per un mandato di sette anni. Gli osservatori internazionali dell’Unione Europea, dell’Unione Africana e della Comunità Economia degli Stati dell’Africa Occidentale hanno ritenuto che le elezioni si siano svolte in un clima sostanzialmente corretto³. La coalizione del presidente Sall – favorita dalla divisione dei partiti di opposizione - ha ottenuto la maggioranza dei voti anche nelle elezioni legislative tenute nel luglio 2017. Nella nota rivista italiana di geopolitica “Limes”, il Senegal non è compreso né nella categoria dei paesi africani “fuori controllo” (es. Libia, Centrafrica, Sud Sudan e Somalia) né in quella estremamente ampia dei “paesi molto instabili” (es. Repubblica del Congo, Sudan, Etiopia, Eritrea, ecc.) ma piuttosto, per parte del suo territorio, fra le “principali aree di partenza dei migranti verso l’Europa”⁴. In un articolo del dicembre 2017 pubblicato sulla rivista “Internazionale” può leggersi: “Il Senegal è uno dei paesi più stabili dell’Africa. Nell’ultimo anno la sua economia è cresciuta del 6,6 per cento [...] Tuttavia i senegalesi non vedono i benefici di questa crescita. Molti settori sono in mano alle aziende straniere, in particolare a quelle francesi. Con un reddito pro capite che non supera i mille euro all’anno, il Senegal è uno dei paesi più poveri del mondo”⁵. In altro articolo dell’ottobre 2016 è riportato: “Secondo i dati dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), il Senegal è tra i primi dieci paesi di origine dei migranti giunti in Italia quest’anno, oltre a paesi come l’Eritrea, il Mali e la Nigeria, afflitti dalla guerra o da gravi violazioni dei diritti umani. I giovani senegalesi però non scappano dalla guerra. Definiti migranti economici, cercano migliori condizioni di vita per se stessi e le loro famiglie e vedono nell’Europa l’unica via per un’esistenza dignitosa [...] Nonostante sia una

¹ cfr. Freedom House, Freedom in the World 2018 - Senegal, 5 September 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5b964c924.html> e le fonti riportate dal Ministero dell’Interno – Commissione Nazionale per il diritto di asilo – Area II – Affari Internazionali e Comunitari - Unità COI Senegal – situazione socio politica, diritti umani; sicurezza 30/10/2017.

²Cfr. Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Senegal, November 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/4954ce6023.html>

³cfr. United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal, 3 March 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ec89d3c.html> e in particolare la terza sezione: Freedom to Participate in the Political Process

⁴Cfr. Limes 6/2017, carta 8, Le principali rotte delle migrazioni ove sono riportati i dati del 2016 e dei primi quattro mesi del 2017

⁵Cfr. Angela Köckritz, Die Zeit, Germania, “Commercianti di fiducia”, pubblicato in Internazionale 15-21 dicembre 2017, n. 1235



delle democrazie più stabili e dalla crescita più rapida del continente; il reddito medio mensile in Senegal è inferiore a cento dollari, e una persona su otto non ha lavoro. L'aumento delle migrazioni ha scatenato un dibattito generalizzato sull'opportunità di trattare i migranti economici in modo diverso rispetto ai profughi [...]”⁶.

5.3 Quanto alla situazione della Casamance, si tratta di una regione del Senegal meridionale, compresa fra i territori del Gambia e della Guinea-Bissau, estesa sul bacino idrografico del fiume Casamance⁷. Nell'area sono presenti dagli anni '60 movimenti separatisti, molti dei quali sono confluiti nel 1982 nel movimento separatista per l'indipendenza o autonomia della Casamance, Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Nel corso del tempo sono nate varie fazioni armate come Attika e Front Sud, a volte anche entrate in contrasto fra loro⁸. Non si nega che la Casamance presenti problemi legati alla sicurezza ma è dal 2014 che in questa regione resiste una sostanziale tregua fra forze governative e indipendentiste⁹. Per sostenere che nell'area imperversi una situazione di violenza indiscriminata contro la popolazione civile, non è sufficiente il verificarsi di rapine o aggressioni. Attualmente si registrano solo occasionali schermaglie fra forze governative e separatisti: *“in the southern Casamance region [...] a de facto ceasefire between security forces and armed separatists continued for a fourth year. Gunmen associated with various factions of the separatist Movement of Democratic Forces of the Casamance (MFDC), however, continued to rob and harass local populations. continued in search of a negotiated resolution of the conflict, which began in 1982”*¹⁰. Il portale “Viaggiare sicuri” si rivolge anche a turisti e mette a disposizione del cittadino italiano informazioni di carattere generale sui paesi stranieri relative a possibili rischi¹¹. È quindi scontato che

⁶Cfr. <https://www.internazionale.it/notizie/kieran-guilbert/2016/10/20/senegal-uomini-migrazione>

⁷<https://it.wikipedia.org/wiki/Casamance>. È suddivisa fra bassa Casamance (Baixa Casamança - regione di Ziguinchor) ed alta Casamance (Alta Casamança - regione di Kolda).

⁸Cfr. Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Senegal : Diola (Jola), November 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/49749cb332.html>

⁹La fonte della BBC richiamata nel rapporto del Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto di asilo – Area II – Affari Internazionali e Comunitari - Unità COI Situazione socio-politica e dei diritti umani; regione di Fatick 2/10/2017 riporta: *“a lungo considerato una delle democrazie modello dell'Africa, lo stato occidentale africano del Senegal ha una tradizione consolidata di governo civile. Centinaia di senegalesi sono stati uccisi in un conflitto separatista locale nella zona meridionale della Casamance. La violenza è scemata a partire da un cessateil-fuoco nel 2014.”*

¹⁰Cfr. United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal, 3 March 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ec89d3c.html>; negli stessi termini si esprimono le fonti riportate dal Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto di asilo – Area II – Affari Internazionali e Comunitari - Unità COI Senegal – situazione socio politica, diritti umani; sicurezza 30/10/2017

¹¹Cfr. <http://www.viaggiare Sicuri.it/avvertenze.html>: *“Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l'incolumità di coloro che intraprendono viaggi all'estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili. Tali condizioni possono, tuttavia, variare nel tempo, in relazione al mutamento di vari fattori – anche di carattere naturale - non sempre prevedibili, rendendo i dati pubblicati (che rimangono, comunque, solo orientativi) suscettibili di continui aggiornamenti e modifiche.”*



prenda in considerazione standard di sicurezza molto rigorosi con finalità precauzionali. Appare ragionevole escludere che la Casamance possa ritenersi un'area geografica insuscettibile di rimpatrio, se nel portale è specificato: *“Nella regione meridionale della Casamance, compresa fra Gambia e Guinea Bissau, si trascinano gli effetti di un trentennale conflitto di matrice independentista. Saltuariamente si verificano scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli. In caso di viaggi nella regione si raccomanda pertanto di mantenere elevato il livello di attenzione. A seguito dell'uccisione di 13 cittadini senegalesi da parte di una banda armata lo scorso 6 gennaio 2018 è fortemente sconsigliato recarsi nella regione a sud di Zuiginchor e, in particolare, percorrere la Route Nationale 4 che conduce alla frontiera bissau-guineana”*¹². Un singolo attentato terroristico, per quanto grave, non giustifica un diverso giudizio. Si consideri che nel 2016 in Europa Occidentale, tra le aree geografiche più sicure del pianeta, vi sono stati 238 vittime di attacchi terroristici¹³. È un dato di fatto – può aggiungersi - che la Casamance sia una regione ove vengono organizzati anche viaggi per turisti pubblicizzando le risorse naturali (parchi e mare) del territorio¹⁴. Il giudizio sul sostanziale miglioramento della situazione regionale trova conferma in un report qualificato del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), ove è spiegato che la situazione in Casamance tende alla normalizzazione, favorendo il rientro di persone che in passato avevano cercato rifugio nel vicino Stato del Gambia: *“The situation in Casamance, Senegal, remained relatively calm, but little progress was made in talks between the government and factions of the Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). More and more IDPs and refugees, mainly from Gambia, returned to their homes; certain areas, however, remained inaccessible because of security concerns, including mines in areas bordering Guinea-Bissau. Senegal contributed troops to peacekeeping missions abroad”*¹⁵.

5. Per l'art. 5, VI co. D.L.vo 25.7.98, n. 286 il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere adottati se ricorrono: *“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*. Si ritiene applicabile l'art. 5, VI co. nella versione precedente alle modifiche apportate con il D.L. 4.10.18, n. 113 per l'art. 11 delle disposizioni della legge in generale. La norma che disciplinava la protezione umanitaria deve considerarsi norma di diritto sostanziale, sicché la sua abrogazione non può incidere quantomeno sui diritti degli stranieri che

¹²Cfr. <http://www.viaggiaresecuri.it/paesi/dettaglio/senegal.html>

¹³Cfr. <https://it.businessinsider.com/i-numeri-del-terrorismo-nel-2016-delle-34-676-vittime-di-cui-11-600-sono-attentatori-lo-07-e-stato-fatto-europa/>

¹⁴Cfr. www.viaggiavventurenelmondo.it/nuovosito/viaggi/schede_viaggi/1900.php: SENEGAL CASAMANCE, viaggio in Senegal, *“Un ampio giro del Senegal, tra i deserti del nord e le foreste lussureggianti del sud, la valle del fiume Senegal, il delta del Saloum, i parchi e le lagune costiere e il mare della Casamance”*, con date di partenza comprese fra febbraio e aprile 2019

¹⁵Cfr. International Committee of the Red Cross (ICRC), Annual Report 2016 - Dakar (regional), 23 May 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/59490d982.html>



alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sulla protezione internazionale (c.d. Decreto Salvini) abbiano già presentato domanda di protezione.

Tale soluzione è quella che ha ricevuto l'avvallo delle SS.UU. con la pronuncia 29459 del 2019.

La protezione umanitaria costituisce una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema, alternativa rispetto alle due tipiche forme di protezione internazionale. Assumono rilievo motivi non tipizzati dal legislatore pur se accomunati dall'esigenza di tutelare situazioni vulnerabilità "... *inquadabili nella categoria dei diritti umani fondamentali*" (Cass., s.u., 9.9.09, n. 19393).

Nel caso in esame la protezione umanitaria non potrebbe fondarsi né sulla storia personale né sulle condizioni del paese di origine. È tuttavia generalmente riconosciuto che la condizione di vulnerabilità possa derivare anche dalle condizioni di salute. Dalla documentazione medica depositata nel corso del giudizio di appello (doc. 5 e 6 allegati alla nota di precisazione delle conclusioni) è emerso che all'appellante è stato diagnosticato un disturbo mentale, che ha reso necessario altresì sottoporre il richiedente a un TSO. Durante la degenza è emerso "un quadro di disorganizzazione del pensiero con ideazione delirante a tema mistico/persecutorio".

Nella lettera di dimissioni si legge che:

All'esame obiettivo attuale il paziente è vigile, lucido ed orientato in spazio, tempo e sul Sé. E' tranquillo e disponibile al dialogo, cui accede con eloquio spontaneo e normo-fluente, compatibilmente con la barriera linguistica presente, con nessi associativi conservati. Timismo complessivamente in asse, in assenza di significative quote ansiose. La sfera ideativa permane caratterizzata dai noti spunti deliranti, ben marginalizzati rispetto all'ingresso. Il paziente appare motivato a fare rientro presso la comunità "Cooperativa sociale Joy" ed a proseguire il progetto terapeutico-riabilitativo condiviso con i curanti. Le condizioni psicopatologiche consentono la prosecuzione delle cure in ambito territoriale secondo il programma terapeutico proposto e condiviso, che consta di regolari visite psichiatriche di monitoraggio del quadro psicopatologico e della terapia psicofarmacologica.

Per la Corte Costituzionale il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di *"un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto"* (cfr. Corte Cost. 252/01, 509/00, 309/99 e 267/98). L'art. 35, III e V co. D.L.vo /98 assicura a tutti gli stranieri, anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato, il "nucleo irriducibile" del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost. (cfr. la circolare del Ministero della Sanità 24.3.00, n. 5 per la specificazione di quali siano le cure urgenti e le cure essenziali). L'ordinamento conosce anche il permesso di soggiorno per cure mediche, che presuppone una dichiarazione della struttura sanitaria italiana attestante lo stato di salute con l'indicazione dei tempi previsti per le cure e la possibilità per il paziente di provvedere alla copertura delle prestazioni sanitarie. Considerando tale quadro normativo, motivi attinenti alla salute possono diventare un serio motivo di carattere umanitario solo in presenza di



peculiari situazioni non individuabili in astratto nelle quali - per qualche ragione - si rischierebbe comunque di non assicurare un nucleo irriducibile di tutela della salute. Nella stessa direzione – pur se non direttamente applicabile *ratione temporis*¹⁶ - si muove l'attuale art. 19 lett. d - bis D.L.vo 25.7.98, n. 286, che vieta l'espulsione “... degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”.

Occorre dunque che il rimpatrio comporti un grave pericolo per la salute della persona non scongiurato dalle prestazioni mediche nel frattempo ricevute.

Sulla base della storia clinica del paziente riportata nella relazione psichiatrica e tenuto conto della necessità, per mantenere l'equilibrio attualmente raggiunto, di proseguire con la terapia psichiatrica e con quella farmacologica, considerato il livello di assistenza sanitaria in Senegal per i disturbi mentali, così come riportato dal richiedente, si giustifica la concessione della protezione umanitaria.

6. La sentenza è trasmessa per il rilascio del permesso di soggiorno al Questore di Verona perché dai documenti allegati risulta che attualmente il richiedente è ivi domiciliato, presso la Cooperativa sociale Atteso che la documentazione medica che giustifica l'accoglimento della domanda subordinata è stata prodotta solo successivamente al giudizio di primo grado e anche alla proposizione dell'appello appare giustificata la compensazione delle spese tra le parti.

Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Venezia emessa in data 31 maggio 2018, riconosce a ... il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, VI co. D.L.vo 286/98, disponendo la trasmissione della sentenza al Questore di Verona per il rilascio del permesso di soggiorno.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Venezia, 27/04/2020

Il Giudice Relatore
Dott. Caterina Zambotto

Il Presidente
dott. Fabio Laurenzi

¹⁶ La disposizione è introdotta dal D.L. 4.10.18, n. 113 per sopperire all'abrogazione della protezione umanitaria.

